



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Adottato dal Consiglio comunale con provvedimento in data 28.11.2005 n. 199/36842 P.G.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale:

- in data 10.12.2012 n.195/83050 P.G.
- in data 06.06.2014 n. 66
- in data 20.04.2015 n. 57
- in data 27.07.2016 n. 76
- in data 24.01.2020 n. 11

## INDICE

### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento e definizioni
- Art. 2 - Oggetto del canone
- Art. 3 - Soggetti attivi e passivi

### **TITOLO II - IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO**

- Art. 4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto
- Art. 5 - Revoca, sospensione modifica e decadenza delle concessioni e rimozione temporanea delle occupazioni per motivi di pubblica utilità

### **TITOLO III - CANONE DI OCCUPAZIONE**

- Art. 6 - Occupazioni permanenti, temporanee e di fatto: graduazione e determinazione del canone
- Art. 7 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe
- Art. 8 - Occupazioni temporanee. Disciplina, tariffe e riduzioni
- Art. 9 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina
- Art.10 - Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo
- Art.11 - Distributori di carburante. Determinazione del canone
- Art.12 - Esenzioni, riduzioni e maggiorazioni
- Art.13 - Versamento del canone
- Art.14 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone
- Art.15 - Gestione del servizio

### **TITOLO IV - DISCIPLINA SANZIONATORIA E SANZIONI**

- Art.16 - Sanzioni

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nel titolo III del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per occupazione si intende la disponibilità degli spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 2 con conseguente sottrazione all'uso pubblico in forza di concessione di spazi ed aree pubbliche.
3. Per occupazione di fatto si intende la disponibilità esercitata abusivamente e senza titolo degli spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 2 con conseguente sottrazione all'uso pubblico in assenza di concessione.
4. Per occupazioni permanenti si intendono le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno.
5. Per occupazioni temporanee si intendono le occupazioni di durata inferiore all'anno.
6. Per occupazione esterna agli esercizi commerciali in sede fissa si intende quella esercitata ai fini espositivi da parte di un esercizio commerciale esclusivamente in area immediatamente adiacente e prospiciente l'ingresso dell'attività.
7. Per occupazione esterna ai pubblici esercizi si intende quella esercitata per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di un esercizio pubblico esclusivamente in area adiacente e prospiciente l'ingresso dell'attività.
8. Per occupazione con chiosco si intende l'occupazione esercitata mediante strutture precarie destinate all'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande ovvero commercio su area pubblica, nonché per l'attività di rivendita di giornali e riviste.
9. Per manifestazione/iniziativa ricorrente si intende quella realizzata almeno una volta nel biennio precedente la richiesta avanzata.

10. Per manifestazione/iniziativa organizzata con il patrocinio del Comune si intende quella per la quale sia stato rilasciato formale patrocinio in osservanza a quanto disposto dal vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
11. Per manifestazione/iniziativa avente caratteristiche commerciali o pubblicitarie si intende quella avente, direttamente o indirettamente, fini commerciali o pubblicitari.

#### Art. 2 - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni, permanenti e temporanee, di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei parchi e giardini e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio od uso, nonché su aree private non opportunamente delimitate e comunque soggette permanentemente a pubblico transito.
4. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

#### Art. 3 - Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza del rilascio dell'atto stesso,

dall'occupante di fatto, in proporzione alla misura effettivamente sottratta all'uso pubblico.

## TITOLO II - IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Art. 4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni ed autorizzazioni da parte del Comune.
2. Le istanze intese ad ottenere la concessione per l'occupazione di suolo soggette a canone ed individuate al precedente art. 2 devono essere indirizzate per iscritto al Comune. Le competenze di ciascun Settore, in ordine al rilascio, alla sospensione od alla revoca delle concessioni, sono determinate in osservanza a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi - il Sistema organizzativo.
3. Nel caso in cui il richiedente, titolare di precedente concessione per occupazione di suolo pubblico di qualunque tipologia, risulti non aver ottemperato al pagamento dei canoni dovuti, la nuova richiesta non può essere accolta sino all'avvenuto versamento di tutti gli importi dovuti, anche pregressi.
4. Nel caso in cui il richiedente risulti non aver obblato regolarmente i verbali emessi a suo carico per violazioni inerenti l'occupazione di suolo, la nuova richiesta non potrà essere esaminata sino all'avvenuto versamento di quanto dovuto ovvero, nel caso in cui sia stato concesso il pagamento rateale della sanzione, se non è in corso il regolare pagamento delle rate.
5. Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo compete ai singoli dirigenti responsabili di settore, in osservanza degli eventuali indirizzi disposti dalla Giunta comunale e secondo le competenze determinate ai sensi del precedente comma 2. Per il termine di conclusione del procedimento si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 6 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi.
6. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo del condomino o condòmini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del Codice

Civile. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.

7. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata dal titolare della stessa al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.
8. Per il versamento del canone si applica il successivo art. 13.
9. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico, i seguenti dati obbligatori:
  - a) tipo ed ubicazione dell'occupazione;
  - b) misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione ed uso specifico ed esclusivo cui la stessa è destinata;
  - d) adempimenti ed obblighi posti a carico del concessionario, compresa la scadenza di versamento del primo canone e, se occorre, anche quelle di versamento dei canoni successivi;
  - e) misura del deposito cauzionale, ove previsto.Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione del canone dovuto, sottoscritto dal dirigente responsabile del settore preposto al rilascio dell'atto di concessione e dal soggetto interessato alla concessione stessa.
10. Per le occupazioni di fatto in assenza di concessione, gli elementi per la quantificazione del canone vengono desunti dai verbali redatti dal competente pubblico ufficiale ovvero dall'ente gestore affidatario del servizio di accertamento e riscossione del canone, se individuato.
11. La Giunta Comunale con proprio provvedimento determina, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.241/90 e s.m. e i., la procedura istruttoria finalizzata al rilascio di concessione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Regolamento e ne disciplina i relativi indirizzi.
12. Ove la regolazione del rapporto con il concessionario preveda rilevanti aspetti di contenuto che necessitino un'articolazione contrattuale, la concessione assume la forma della "concessione contratto".
13. Per l'individuazione del concessionario può essere fatto ricorso a procedure ad evidenza pubblica mediante bando. In tali casi il canone applicabile secondo i valori tariffari determinati dalla Giunta comunale può costituire importo

soggetto ad offerta in rialzo da parte dei concorrenti, mantenendo la natura di canone di occupazione suolo pubblico.

Art. 5 - Revoca, sospensione, modifica e decadenza delle concessioni e rimozione temporanea delle occupazioni per motivi di pubblica utilità

1. I provvedimenti di cui al presente articolo spettano ai dirigenti competenti individuati in osservanza a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi - il Sistema organizzativo. I relativi procedimenti sono avviati e condotti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e s.m. e i.
2. Le concessioni di cui al presente Regolamento possono essere revocate, sospese o modificate in qualsiasi momento, per motivi di comprovate esigenze di pubblica utilità, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese. Resta fermo il diritto alla restituzione del canone pagato limitatamente alla quota di esso riferita alle mensilità successive a quella in cui ha avuto luogo la revoca ovvero al canone pagato limitatamente alla quota di esso riferita alle mensilità intere comprese nel periodo di sospensione comminato ovvero alle nuove e diverse modalità di occupazione autorizzate.
3. La revoca o la sospensione della concessione comporta, altresì, l'obbligo a carico del destinatario di rimuovere le attrezzature utilizzate per l'occupazione. In caso di inadempienza, entro il termine concesso, il dirigente che ha disposto la revoca o la sospensione dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante concessionario.
4. Per motivi di pubblica utilità può essere disposta una breve rimozione temporanea delle attrezzature utilizzate per l'occupazione ed indicate nell'atto di concessione, senza che il concessionario stesso possa avanzare pretese ed, altresì, senza obbligo da parte del Comune di restituzione del canone riscosso. In caso di inadempienza, entro il termine concesso, il dirigente che ha disposto la breve rimozione temporanea provvede che la stessa venga effettuata coattivamente con spese a carico dell'occupante concessionario.
5. Nel caso di occupazioni di fatto, il dirigente competente individuato in osservanza a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi - il Sistema organizzativo, dispone la rimozione delle attrezzature collocate. In caso di inadempienza entro il termine concesso, il dirigente predetto dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante concessionario.

6. Nel caso di mancato rispetto, per due volte nell'arco di dodici mesi, delle prescrizioni e condizioni contenute nell'atto di concessione ovvero di violazioni di particolare gravità, il dirigente competente, individuato in osservanza a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi - il Sistema organizzativo, dispone la sospensione fino a 60 giorni della concessione stessa. Si considerano di particolare gravità:
- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
  - l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
  - il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
- Dopo l'applicazione della sospensione, in caso di ulteriore violazioni di particolare gravità o di recidiva, il dirigente competente individuato in osservanza a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi - il Sistema organizzativo, dispone la revoca della stessa, anche nel caso in cui il contravventore abbia versato la sanzione amministrativa comminata.
7. Il mancato versamento del canone, al di fuori delle condizioni di cui al successivo comma 9, comporta la revoca della concessione nel caso in cui il pagamento non avvenga entro quindici giorni dal ricevimento di una comunicazione di diffida, successiva all'esperimento delle procedure di cui all'art.14, comma 1, del presente Regolamento. E' a carico del concessionario l'onere di presentare all'emittente della diffida la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro il predetto termine.
8. Nel caso in cui le strutture o attrezzature oggetto di concessione risultino modificate, disordinate ovvero in stato di degrado a causa di omessa manutenzione od uso improprio delle stesse, con provvedimento del dirigente competente individuato in osservanza a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi - il Sistema organizzativo, viene disposta la rimozione delle attrezzature collocate. In mancanza della rimozione il dirigente predetto dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.
9. Sono cause di decadenza della concessione:
- a. la mancata occupazione del suolo pubblico senza giustificato motivo entro il termine di trenta giorni dal termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazioni permanenti;
  - b. la mancata occupazione del suolo pubblico senza giustificato motivo entro il termine di 15 giorni dal

- termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazioni temporanee, con l'esclusione delle occupazioni esercitate per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica;
- c. il mancato versamento della rata del canone richiesta in osservanza al successivo art. 13 all'atto del rilascio del provvedimento concessorio entro il termine di trenta giorni dalla data del rilascio;
  - d. il mancato rispetto della disposizione di breve rimozione temporanea di cui al precedente comma 4 per due volte nell'arco di 12 mesi.

La decadenza della concessione comporta in ogni caso l'onere del pagamento del canone calcolato per il periodo di vigenza dell'atto concessorio rilasciato.

### TITOLO III - CANONE DI OCCUPAZIONE

Art.6 - Occupazioni permanenti, temporanee e di fatto: graduazione e determinazione del canone.

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto in caso di occupazione esercitata abusivamente e senza titolo.
2. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, fatto salvo per quanto previsto al successivo art. 7, comma 2. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati, con il medesimo atto con cui viene approvata la tariffa, in quattro categorie.
3. Il canone è, altresì, graduato in relazione alle diverse tipologie di occupazione a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa, del tipo di attività esercitata dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione, e della durata. Con apposita deliberazione la Giunta Comunale approva i coefficienti moltiplicatori relativi alle diverse tipologie di occupazione.
4. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa approvata dalla Giunta comunale per il coefficiente relativo al tipo di occupazione, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni temporanee, per la durata.
5. La misura dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento per eccesso alla cifra intera salvo quanto disposto dal successivo art. 12, comma 1, punto t). Per i mezzi e impianti pubblicitari, come definiti dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, la misura è determinata dalla proiezione sul suolo del mezzo stesso espressa in metri lineari.
6. Nel caso di occupazioni permanenti superiori a 1.000 mq. la metratura eccedente tale misura è considerata, ai fini del calcolo del canone, in ragione del 10 per cento.
7. Nel caso di occupazioni temporanee superiori a 400 mq., la metratura eccedente tale misura è considerata, ai fini del calcolo del canone, solo in ragione del 5 per cento.

8. Per le occupazioni temporanee realizzate da un unico soggetto con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 5 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.  
Per le occupazioni realizzate mediante cantieri edili le superfici sono considerate in ragione del 10 per cento per la parte eccedente i 100 mq.  
La necessità dell'occupazione oltre i 100 mq. deve essere documentata dal richiedente mediante relazione tecnica.
9. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti, nonché con seggiovie e funivie, valgono in tema di graduazione e determinazione del canone le disposizioni di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
10. Per le occupazioni di fatto che vengono esercitate a seguito della protrazione dell'occupazione per un periodo superiore a quello originariamente concesso, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica il canone dovuto per le occupazioni temporanee con riferimento alla specifica tipologia di occupazione, aumentato del 50 per cento.
11. Per le occupazioni di fatto esercitate in assenza totale di concessione si applica il canone dovuto per le occupazioni temporanee, con riferimento al coefficiente di cui alla specifica tipologia di occupazione, aumentato del 100 per cento.
12. Per le occupazioni di fatto esercitate a seguito di ampliamento non autorizzato superiore al 10% della superficie concessa si applica, in relazione alla superficie eccedente, il canone dovuto per le occupazioni temporanee, con riferimento al coefficiente di cui alla specifica tipologia di occupazione, aumentato del 20 per cento.
13. Per le occupazioni di fatto di cui ai precedenti commi 10, 11 e 12 si applica il canone dovuto per la durata dell'intera mensilità in cui la stessa occupazione viene rilevata.
14. Le occupazioni di fatto possono essere regolarizzate - se ne sussistono le condizioni - a seguito di rilascio di concessione di spazi ed aree pubbliche previo inoltra di richiesta da parte dell'occupante e contestuale pagamento del canone dovuto, come sopra determinato.

Art. 7 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari.
2. Per occupazione di aree stradali ai fini di prevenzione e igiene pubblica è applicata un'unica tariffa, indipendentemente dalla zona.
3. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
4. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

#### Art. 8 - Occupazioni temporanee. Disciplina, tariffe e riduzioni

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato, fatte salve le riduzioni di cui all'art 12 comma 2 e gli specifici criteri e modalità di calcolo degli spazi occupati previsti dai regolamenti vigenti, alla superficie effettiva occupata, facendo riferimento al netto degli ingombri ovvero alla dimensione dello spazio concesso in uso esclusivo (esempio aree riservate per pubblico in piedi, ecc.), ed è graduato come indicato al precedente art. 6.
2. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione.
3. Il canone si applica in base alle tariffe orarie o giornaliere, per categorie, approvate dalla Giunta Comunale; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.
4. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli esercenti il commercio su aree pubbliche, il canone è determinato sulla base delle tariffe approvate computando al massimo 250 giornate lavorative annue.
5. Per le manifestazioni di carattere politico, sindacale, religioso, sociale o di solidarietà il canone si conteggia per un giorno di occupazione nel caso di manifestazioni di durata sino a sette giorni, e per tre giorni di occupazione

nel caso di manifestazioni di durata maggiore a sette giorni e sino a ventiquattro giorni.

6. Nel caso di occupazioni temporanee mediante strutture rilasciate per le occupazioni di cui al precedente art. 1/9°-10° e 11° comma, i tempi impegnati nelle operazioni di montaggio e smontaggio sono computati a tutti gli effetti ai fini del conteggio del canone qualora risultino superiori complessivamente alle 24 ore.
7. Nei casi in cui le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture, superiori complessivamente alle 24 ore, vengano anticipate o posticipate, previa disposizione del dirigente competente al rilascio della concessione, il tempo di anticipo (che precede la manifestazione) o di posticipo (che segue alla manifestazione) per dette operazioni non viene considerato ai fini del calcolo del canone. I tempi di anticipo e posticipo sono consentiti al fine di eliminare o ridurre i possibili disagi alla cittadinanza o per particolari esigenze tecniche connesse all'attività di controllo svolta dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento e dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

#### Art. 9 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate al canone in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 10, comma 6.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico dei titolari della concessione di occupazione del suolo.
3. Qualora per esigenze di pubblico interesse o per ragioni di tutela della sicurezza di strade, marciapiedi, piste ciclabili, percorsi pedonali, ecc., il Comune richiedesse di rimuovere, apportare variazioni o effettuare spostamenti agli impianti esistenti, il proprietario degli impianti è tenuto a provvedervi a sua cura e spese, entro il termine che sarà

indicato dal Comune senza poter avanzare pretese di indennizzo.

Art.10 - Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere, diversi da quelli di cui all'art. 9, comma 1, è determinato sulla base della lunghezza dell'impianto sotto la sede di strade pubbliche e sue pertinenze o sotto strade e/o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. Il canone viene corrisposto per ogni singolo cavo, tubazione, cavidotto di scorta, ancorché ubicati in una medesima conduttura o struttura.
2. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, il canone di cui sopra deve essere maggiorato degli oneri di manutenzione della galleria sempre determinati dalla Giunta comunale.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
4. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, il canone annuale è dovuto, fino a un massimo di cinque chilometri lineari, applicando la tariffa approvata dalla Giunta comunale, con maggiorazioni per km o frazione, superiore ai 5 km.
5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 8, è applicato in misura forfettaria con riferimento alle fattispecie di seguito indicate
  - a) per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si applica il canone base fino a un chilometro lineare; mentre il canone è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
  - b) per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
    - occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
    - occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
    - occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per cento.
6. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di

erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuo è determinato dalla Giunta comunale sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 e successive modificazioni.

7. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto di cui al precedente comma 1, il concessionario può chiedere di effettuare il pagamento del canone in un'unica soluzione anticipata a completa estinzione di quanto dovuto per l'occupazione, fatto salvo quanto previsto dall'apposito Regolamento per la sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici relativamente a depositi cauzionali ed eventuali indennità di civico ristoro.  
Il canone è in tal caso commisurato alla durata e ampiezza dell'occupazione e il corrispettivo viene determinato moltiplicando l'importo unitario al km lineare per il numero dei chilometri e tale prodotto per il numero di anni di durata della concessione.

#### Art.11 - Distributori di carburante. Determinazione del canone

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dalla Giunta comunale, graduate in relazione alla località in cui sono situati gli impianti.
2. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, questa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale

effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui ai precedenti artt. 6 e 7.

#### Art.12 - Esenzioni, riduzioni e maggiorazioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dal Comune per manifestazioni od iniziative gestite direttamente, in presenza delle eventuali prescritte autorizzazioni;
- b) le occupazioni per iniziative e manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune purché non prevedano l'accesso a pagamento e non comportino alcun tipo di attività commerciale;
- c) le occupazioni effettuate direttamente da enti pubblici o loro agenzie che non comportino lo svolgimento di attività commerciale o manifestazioni con accesso a pagamento;
- d) le occupazioni effettuate da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato;
- e) le occupazioni effettuate per la raccolta di fondi da devolvere esclusivamente e totalmente per fini di utilità sociale; in tale caso il soggetto occupante deve produrre apposita dichiarazione di impegno;
- f) le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati o i 40 metri quadrati nel caso in cui vi sia installazione di strutture. In tali casi l'occupazione non può essere di durata superiore alle 10 ore, con esclusione dei tempi necessari per l'allestimento ed il disallestimento delle strutture;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, vasi a terra con piante addobbate in occasione di festività;
- h) le occupazioni previste dalla Giunta comunale come esenti nell'ambito di specifici piani o programmi di valorizzazione, di recupero o di intrattenimento riferiti ad aree cittadine;
- i) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
- j) le occupazioni effettuate con tende, fisse o retrattili;

- k) le occupazioni effettuate mediante le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari e dei costi dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;
- l) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati nonché le occupazioni realizzate con autospazzatrici, camion di raccolta, cassonetti, campane ed altri contenitori destinati al conferimento dei rifiuti solidi urbani;
- m) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- n) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune o alla Provincia;
- o) le occupazioni di aree cimiteriali;
- p) gli accessi carrabili, gli scivoli, le rampe ed altri manufatti destinati a soggetti portatori di handicap;
- q) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune o da società da questo controllate e dal Comune o dalle società stesse appositamente attrezzati;
- r) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- s) le occupazioni effettuate con passi carrabili, griglie metalliche, luci cantina, scantinati, intercapedini, cavedi e ponticelli;
- t) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadro o lineare, ad eccezione dei mezzi o impianti pubblicitari.

2. Per le occupazioni temporanee sono previste inoltre le seguenti riduzioni:

- occupazione temporanea generica da 16 e fino a 30 giorni: canone ridotto del 30 per cento;
- occupazione temporanea generica superiore a 30 giorni: canone ridotto del 65 per cento;
- occupazione temporanea per cantieri edili:
  - occupazione da 16 e fino a 30 giorni: canone ridotto del 30 per cento;
  - occupazione da 31 e fino a 100 giorni: canone ridotto del 65 per cento;
  - occupazione superiore a 100 giorni: canone ridotto del 90 per cento.

La necessità della durata superiore a 100 giorni deve essere documentata dal richiedente mediante relazione tecnica contenente il crono-programma delle lavorazioni.

Le predette riduzioni del 65 per cento e del 90 per cento si applicano solo a seguito di concessione originaria e, in caso di proroga, ai soli cantieri, o porzioni degli stessi, situati al di fuori del perimetro del centro storico individuato dalle seguenti vie: via Spalti S. Marco - via Vittorio Emanuele II - via dei Mille - via Calatafimi - via Lupi di Toscana - via Leonardo da Vinci - via Pusterla - via Turati. In caso di proroga di cantieri collocati, anche in parte, all'interno del suddetto perimetro, il canone è maggiorato, per la parte che insiste in tale zona, del 200 per cento.

Alle occupazioni mediante cantieri stradali si applica unicamente la tariffa per occupazioni temporanee, anche se l'occupazione ha complessivamente durata pari o superiore ad un anno;

- occupazione da parte di esercizi commerciali in sede fissa da 16 e fino a 30 giorni: canone ridotto del 30 per cento;
- occupazione da parte di esercizi commerciali in sede fissa superiore a 30 giorni: canone ridotto del 65 per cento;
- occupazione con attrazioni dello spettacolo viaggiante da 16 e fino a 30 giorni: canone ridotto del 30 per cento;
- occupazioni con attrazioni dello spettacolo viaggiante superiore a 30 giorni: canone ridotto del 65 per cento.

Le suddette riduzioni si applicano solo sui giorni di occupazione successivi rispettivamente al 15° ed al 30° giorno.

3. Per le occupazioni effettuate mediante impianti pubblicitari della tipologia "cartello pubblicitario di cantiere o telone pubblicitario su ponteggio di cantiere" sono previste le seguenti maggiorazioni:

- occupazioni superiori ai 12 e fino a 24 mesi: canone maggiorato del 25 per cento;
- occupazioni superiori ai 24 e fino a 36 mesi: canone maggiorato del 50 per cento.

4. Per aree di particolare interesse o pregio, possono essere previste dalla Giunta comunale maggiorazioni del canone fino al 150% con riferimento a determinate categorie di soggetti o a specifiche tipologie di occupazione.

5. Nell'ambito di specifici piani, programmi o iniziative di valorizzazione, di recupero o di intrattenimento approvati dalla Giunta comunale e riferiti ad aree cittadine, possono essere previste dalla Giunta stessa particolari riduzioni o rateizzazioni del canone con riferimento a determinate categorie di soggetti, a specifiche tipologie di occupazione o a determinate aree urbane, nonché può essere prevista la

possibilità di assolvere in unica soluzione quanto dovuto per le diverse annualità.

La Giunta comunale può inoltre deliberare particolari esenzioni, riduzioni o rateizzazioni del canone nel caso di occupazioni mediante cantieri edili finalizzati ad interventi caratterizzati da un interesse pubblico o da una valenza sociale, o richiesti da esigenze di messa in sicurezza degli spazi pubblici o d'uso pubblico e interventi finalizzati al miglioramento della qualità e del decoro urbani.

6. In ipotesi di occupazioni temporanee ai sensi del presente Regolamento, per interventi edilizi, interessanti aree destinate a parcheggio dall'Amministrazione Comunale e sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, secondo relative condizioni e tariffe, il canone da corrispondersi da parte del concessionario è maggiorato di una somma corrispondente all'introito presunto del numero di stalli effettivamente occupati.
7. Qualora il parcheggio oggetto dell'occupazione sia affidato a terzi gestori, l'Amministrazione Comunale stabilirà, con proprio provvedimento, l'entità del corrispettivo, quota parte del canone percepito e maggiorato ai sensi del comma 6., da corrispondere da parte dell'Amministrazione Comunale stessa a favore del gestore del parcheggio a titolo di mancato introito.

#### Art.13 - Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il dirigente competente al rilascio della concessione deve inviare copia dell'atto di concessione al dirigente responsabile del Settore Tributi, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione del canone per le annualità successive a quella del rilascio. Il rilascio dell'atto di concessione è conseguente alla verifica del versamento del canone per l'anno di rilascio ovvero, in caso di versamento rateale ai sensi del comma 9, della prima rata.
2. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno in cui si verifica il subentro, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento del canone. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.
3. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni nella

occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone medesimo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.

4. Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento del conguaglio è effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, il canone viene aggiornato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore.
6. Il versamento potrà avvenire mediante l'apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero mediante altra modalità prevista dal Comune stesso. In caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione, il pagamento dovrà essere effettuato al concessionario del Comune.
7. Per le occupazioni temporanee il dirigente responsabile del settore concedente è competente per il procedimento relativo alla riscossione del canone ed il rilascio dell'atto di concessione è conseguente alla verifica del versamento dell'importo totale ovvero, in caso di versamento rateale ai sensi del comma 9, della prima rata.
8. Il canone, sia per le occupazioni permanenti sia per quelle temporanee, non può essere inferiore a Euro 15,00, salvo che nei casi di occupazioni effettuate per scopi di solidarietà. In tale ultimo caso il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 10,00 per le occupazioni permanenti ed Euro 5,00 per le occupazioni temporanee.
9. Per le occupazioni sia permanenti sia temporanee con canone d'importo complessivo uguale o superiore a Euro 500,00 è consentito il pagamento in quattro rate di pari importo scadenti il 30 aprile, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 30 novembre, sempreché la scadenza dell'atto di concessione sia successiva alle predette date. In caso contrario l'importo del canone dovrà essere saldato entro la data di scadenza della concessione. Il mancato assolvimento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza della rateizzazione, a seguito della quale sarà avviata la procedura di cui agli artt. 5/7° comma e 14/1° comma del presente regolamento.

10. In caso di omesso o tardivo pagamento del canone oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza è previsto il versamento di una maggiorazione pari al 30% dell'ammontare del canone dovuto e non assolto.

#### Art.14 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone

1. Per i versamenti relativi alle annualità successive alla prima, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione, il Settore Tributi provvede al controllo dei versamenti eseguiti e corregge gli eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato al pagamento del canone un invito al versamento diretto, entro 60 giorni dalla notifica, del canone e relativi interessi e sanzioni.
2. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui al comma 6 dell'art. 52 D.L.vo 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

#### Art.15 - Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento, riscossione e rimborso del canone può essere effettuata in forma diretta dal Comune, oppure mediante affidamento. Detto affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
2. L'affidatario del servizio subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio di riscossione, accertamento, rimborso e riscossione coattiva del canone ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso è fatto divieto all'affidatario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla data di scadenza dell'affidamento. Lo stesso affidatario è tenuto ad osservare ed a far osservare le disposizioni del presente regolamento, nonché quelle contenute nell'atto di affidamento del servizio.

## TITOLO IV - DISCIPLINA SANZIONATORIA E SANZIONI

### Art.16 - Sanzioni.

1. Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa come di seguito stabilito:
  1. da 80 a 500 Euro: occupazione in assenza di concessione;
  2. da 50 a 500 Euro: non osservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nella concessione ed omesso ritiro della concessione prima di porre in essere l'occupazione.
2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge n. 689/1981.